



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

CERTIFICAZIONE UNICA 2025: SCADENZE A PIÙ TAPPE E NUOVE REGOLE SU BONUS E CONTRIBUTI

Posted on 20 Gennaio 2025 by Sabatino Pizzano



La pubblicazione del nuovo modello definitivo di **Certificazione Unica 2025** da parte dell'Agenzia delle Entrate ha introdotto una serie di novità e aggiornamenti che coinvolgono sia i datori di lavoro sia i lavoratori. Le tempistiche di invio cambiano in funzione della natura dei redditi e delle modalità di dichiarazione, mentre vengono eliminate alcune incombenze riguardanti i compensi erogati a contribuenti in regime forfettario. Nel modello trovano spazio voci come il **bonus tredicesima**, i **fringe benefit**, le nuove regole sul lavoro sportivo e l'adeguamento della disciplina delle **locazioni brevi**.

Nuove scadenze per la trasmissione

La Certificazione Unica 2025 deve essere trasmessa secondo termini differenziati, stabiliti dal **Provvedimento del 15 gennaio** emanato dall'Agenzia delle Entrate.

Chi eroga **redditi di lavoro dipendente o assimilato**, nonché redditi che confluiscono nella precompilata, è tenuto a inviare la CU entro il 17 marzo 2025 (la data del 16 marzo slitta di un giorno poiché coincide con la domenica). Un ulteriore termine, fissato al 31 marzo 2025, riguarda le **certificazioni di reddito di lavoro autonomo** soggette a dichiarazione precompilata nell'esercizio di arte o professione, mentre è stato introdotto un periodo più ampio, con scadenza al 31 ottobre 2025, per le CU contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili in sede di dichiarazione o che risultano esenti da imposizione.

In parallelo, rimane fermo l'obbligo di consegnare la certificazione a ciascun percipiente entro il 16 marzo 2025, così da consentire eventuali controlli sulle ritenute effettuate o sui dati retributivi. L'articolo 4 del DPR n. 322/1998, richiamato nelle **istruzioni ufficiali**, consolida inoltre l'obbligo di trasmissione telematica dei modelli, che può essere effettuata in proprio dai sostituti d'imposta o attraverso un intermediario abilitato.

Superamento dell'obbligo di cu per i forfettari

Tra gli interventi di semplificazione più significativi, spicca la novità che esonera dal 2025 i sostituti d'imposta dal compilare e inviare la CU per i compensi corrisposti a contribuenti in **regime forfettario**. Nei periodi d'imposta precedenti, questi importi andavano ugualmente rendicontati nella Certificazione Unica, con conseguenti adempimenti non sempre coerenti con la natura semplificata di tale regime.

Questa scelta normativa riflette la volontà di ridurre le incombenze amministrative per tutti i soggetti coinvolti e trova fondamento nel principio di proporzionalità degli obblighi fiscali, in base al quale chi applica il forfettario, essendo già sottoposto a regimi ridotti di rendicontazione, non necessita di ulteriori comunicazioni sulle somme percepite.

Novità in sintesi: bonus e aggiornamenti normativi

Nel nuovo modello, vengono valorizzati campi specifici per il **bonus tredicesima** (o bonus Natale) introdotto a favore di coloro che abbiano redditi da lavoro dipendente rientranti in determinati limiti economici e familiari. Tale indennità, prevista fino a un massimo di 100 euro, rappresenta un ulteriore sostegno alle fasce di lavoratori a reddito basso o medio-basso.

La struttura della Certificazione Unica 2025 ospita anche riferimenti dettagliati ai **fringe benefit**, agevolazioni che i datori di lavoro possono concedere in forma di beni o servizi (per esempio auto aziendali, buoni spesa o concessioni abitative), in linea con le soglie esenti stabilite dalla disciplina vigente.

Un altro aspetto di rilievo riguarda il **lavoro sportivo**, sia dilettantistico sia professionistico, che è stato oggetto di revisione legislativa in merito ai limiti di esenzione e alle forme contrattuali possibili. Nella CU 2025 sono stati inseriti campi dedicati a questa categoria

reddituale, al fine di garantire una maggiore chiarezza su eventuali ritenute IRPEF o contributi previdenziali, anche in considerazione della progressiva assimilazione dei compensi sportivi ai redditi di lavoro autonomo, salvo specifiche eccezioni.

Nel quadro dedicato ai redditi diversi, trovano applicazione i recenti aggiornamenti sulle **locazioni brevi**, contratti di durata non superiore a 30 giorni per i quali è previsto il regime della cedolare secca o, in alternativa, l'assoggettamento a ritenuta se intermediati da soggetti quali portali online. La CU 2025 accoglie inoltre il **CIN (codice identificativo nazionale)** per le locazioni, introdotto allo scopo di semplificare il censimento dei contratti e contrastare situazioni di evasione fiscale.

Spicca, infine, la possibilità di indicare nel modello anche il regime sostitutivo applicato ad alcuni compensi per prestazioni in ambito sanitario, una misura concepita per alleggerire l'imposizione e incentivare l'erogazione di servizi aggiuntivi destinati al personale medico e paramedico.

Soggetti obbligati e struttura del modello

La Certificazione Unica 2025 è suddivisa in tre parti. Il **Frontespizio** racchiude le informazioni sul sostituto (compresi i dati anagrafici e il codice fiscale), sulle tipologie di redditi erogati, sulla dichiarazione che si intende trasmettere e sugli impegni alla trasmissione telematica. Il **Quadro CT** serve a fornire le coordinate per la ricezione dei Modelli 730-4 da parte dell'INPS o di altri enti previdenziali, laddove il sostituto d'imposta debba gestire la conguaglio dei tributi direttamente in busta paga o nella pensione. Infine, la vera e propria **Certificazione Unica** contiene le sezioni dedicate alle diverse categorie reddituali, rispettivamente ex articoli 49 e 50 del TUIR per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, ex articolo 53 del TUIR per il lavoro autonomo e ex articolo 67 e seguenti del TUIR per i redditi diversi. Al suo interno possono comparire anche i dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi INPS o ai premi INAIL, se dovuti.

Risultano obbligati alla presentazione i datori di lavoro (sia pubblici sia privati), le amministrazioni pubbliche costituite come sostituto d'imposta, nonché i soggetti che corrispondono somme per le quali è prevista l'applicazione di ritenute IRPEF o di contributi previdenziali, anche in assenza di una vera e propria ritenuta alla fonte, come nel caso di alcuni compensi soggetti alla sola contribuzione INPS.

In sintesi	
Pubblicazione della CU 2025	Disponibile online la versione definitiva della Certificazione Unica 2025, comprensiva di modello ordinario e sintetico con relative istruzioni di compilazione.
Novità 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione del "Bonus Natale" da 100 euro. - Nuove disposizioni per il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico. - Aggiornamenti sui fringe benefit per dipendenti. - Trattamento speciale per i lavoratori turistici.

In sintesi	
Soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme nel 2024 (redditi, contributi previdenziali, premi INAIL). - Titolari di posizioni INAIL. - Amministrazioni pubbliche iscritte a INPS gestione Dipendenti Pubblici.
Sezioni del modello	<ul style="list-style-type: none"> - Frontespizio: dati del sostituto e di chi presenta la comunicazione. - Quadro CT: gestione dei dati relativi al 730-4. - Certificazione Unica 2025: dati fiscali e previdenziali su redditi e locazioni brevi.
Scadenze	<ul style="list-style-type: none"> - 17 marzo 2025 per dipendenti e pensionati. - 31 marzo 2025 per lavoratori autonomi con redditi precompilati. - 31 ottobre 2025 per redditi esenti o non dichiarabili con precompilata.
Obblighi di consegna al percipiente	Le certificazioni devono essere consegnate al percipiente entro il 16 marzo 2025 .
Esenzioni e semplificazioni	- Stop all'obbligo di trasmissione per contribuenti in regime forfettario.
Modalità di invio	Invio telematico diretto o tramite intermediari. La prova è data dall'avviso di ricezione telematica dei dati.
Altre novità della CU 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Campo dedicato al trattamento integrativo per lavoratori del settore turistico e termale. - Applicazione novità sul codice identificativo nazionale (CIN). - Inclusione dell'imposta sostitutiva sui compensi del personale sanitario.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA